



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

**REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina del diritto d'interpello**

Indice

Art. 1 Oggetto pag. 3

Art. 2 Principi e finalità pag. 3

Art. 3 - Materie oggetto di interpello pag. 3

Art. 4 - Procedura ed effetti pag. 3

Art. 5 - Legittimazione e presupposti pag. 4

Art. 6 - Contenuto delle istanze pag. 4

Art. 7 - Inammissibilità delle istanze pag. 5

Art. 8 - Disposizioni finali pag. 5

Art. 1 Oggetto

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Montecatini Val di Cecina impronta l'attività ed i procedimenti dei propri tributi ai principi di trasparenza e correttezza. Il presente Regolamento è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Montecatini Val di Cecina.
2. Per interpello si intende la richiesta presentata in forma scritta al Comune dal contribuente, soggetto interessato, al fine di ottenere un preventivo parere vincolante sull'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, le quali abbiano oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il contribuente.

Art. 2 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione Comunale fornendo indicazioni certe in ordine a specifiche richieste avanzate dai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari e di conseguenza prevenire l'insorgere di controversie e contenzioso.
2. A tal fine il regolamento garantisce il rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e trasparenza nei rapporti tra contribuente e Comune; garantisce altresì la certezza, la chiarezza e la pubblicità degli atti tributari adottati dall'Amministrazione e, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria, permette di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'amministrazione comunale dando la possibilità al contribuente di valutare il comportamento da tenere.

Art. 3 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per il quale il Comune è Ente impositore.

Art. 4 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del successivo art. 6. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 5 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 6 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza, redatta in carta libera, deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lett. b), d), e), f), e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta dell'Amministrazione iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'ufficio competente ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta può richiedere, una sola volta, al soggetto interessato di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

5. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del predetto comma 4° entro il termine di un anno comporta la rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti di legge.

Art. 7 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 3 sono inammissibili se:
- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 8 Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge che regolano in via generale la materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.